

Madri lavoratrici, cambiano le regole per gli asili nido

Come funziona il contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia, ovvero gli asili nido?

Con il D.M. 22.12.2012, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 13.02.2013, sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia; questo decreto prevede che, per l'accesso alle prestazioni, la madre lavoratrice presenti domanda telematica all'Inps, secondo modalità e tempistiche definite nella circolare Inps n. 48/2013 e nel bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia, pubblicato sul sito istituzionale in data 14.06.2013.

Ai sensi di questo decreto le madri lavoratrici, per accedere ai benefici in esame, hanno dovuto presentare domanda telematica all'Inps, secondo modalità e tempistiche definite nella circolare n. 48 del 28.03.2013 e nel bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia di cui in oggetto. Le madri lavoratrici che hanno scelto il beneficio del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati hanno indicato, altresì, la struttura erogante servizi per l'infanzia ("asilo nido") nella quale hanno iscritto il proprio figlio, tra quelle presenti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale (www.inps.it) in data 28.06.2013.

Ora l'Inps interviene con il messaggio n. 14870 del 20.09.2013, fornendo indicazioni in merito alla presenta-

zione della richiesta di pagamento da parte delle strutture della rete pubblica e private accreditate eroganti i servizi per l'infanzia, ovvero gli asili nido e alle relative procedure per il pagamento delle somme dovute. Secondo le indicazioni fornite, l'Inps comunicherà agli "asili nido" interessati i nominativi delle madri lavoratrici beneficiarie che ne hanno fatto richiesta e dei relativi figli, nonché il numero di mesi di beneficio di ciascuna.

A seguito di tale opzione l'Inps provvederà direttamente al pagamento delle strutture secondo le istruzioni di seguito riportate. L'Inps disporrà direttamente il pagamento delle rette scolastiche agli "asili nido" fino ad un massimo di 300,00 euro mensili per ogni mese di contributo concesso alla madre lavoratrice beneficiaria e per un massimo di sei mesi.

Il suddetto pagamento sarà corrisposto, nei termini di legge, a seguito dell'invio all'ufficio prestazioni a sostegno del reddito della sede provinciale Inps territorialmente competente, da parte degli "asili nido", di regolare fattura recante tutti i dati richiesti dall'Istituto.

Gli "asili nido" interessati, al loro volta, sono tenuti a sottoscrivere ed inviare, unitamente alla fattura, presso l'ufficio prestazioni a sostegno del reddito, della sede provinciale Inps territorialmente competente, il modello di delegazione liberatoria

di pagamento come da allegato al messaggio odierno e disponibile anche sul sito www.inps.it.

Gli "asili nido" dovranno altresì rilasciare singola fattura per ogni minore la cui madre risulti assegnataria del beneficio in oggetto.

Questa fattura potrà essere emessa con cadenza mensile per ogni mese di fruizione dell'asilo da parte del minore, ovvero in forma unica per tutte le mensilità di beneficio, a conclusione della fruizione dello stesso.

Gli "asili nido" dovranno, infine, corredare la suddetta fattura di apposita dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l'acquisto dei servizi dell'infanzia.

L'Istituto precisa che, in mancanza della documentazione sopra citata, lo stesso non provvederà al pagamento delle fatture afferenti all'effettiva fruizione dei suddetti servizi all'infanzia.

Si evidenzia, infine, che l'art. 5 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22.12.2012 n. 37 ha precisato che il pagamento diretto agli "asili nido" prescelti deve essere effettuato fino a concorrenza dell'importo di € 300,00.

Tale contributo, pertanto, deve essere considerato onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti.

Dottor Gianluca Anselmi
Consulente del lavoro

CONDOMINIO / 1

Se il portinaio è comproprietario non vota su di sé

Quando il portinaio è anche condomino ha diritto di votare quando si decide del suo lavoro?

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione (cfr. sentenze n.11254/97 e n.3891/12) si devono escludere dal diritto di voto tutti quei condomini che, rispetto a una delibera assembleare, siano portatori di interessi propri in potenziale conflitto con quello del condominio. Tale principio certamente si applica anche nell'ipotesi in cui l'argomento della delibera siano una eventuale modifica dei termini del contratto di lavoro del portiere che sia anche condomino dello stabile. In questo caso l'assemblea non può pretendere che il portiere, essendo anche condomino, non sia presente nel momento in cui si discutono i problemi legati al servizio di portierato ma può certamente escluderlo dal diritto di voto per palese conflitto di interessi. Se la delibera venisse adottata con il voto favorevole del portiere-condomino potrebbe certamente essere oggetto di impugnazione da parte dei dissenzienti nei tempi e con le modalità previste dalla legge ed essere invalidata dall'autorità competente.

Emanuela Rossetti

CONDOMINIO / 2

Commette reato chi insozza il balcone altrui

Ho sentito dire che costituisce reato il comportamento del vicino che getta rifiuti sul balcone del condomino sottostante, è vero?

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con sentenza n. 16459/2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un condomino il quale impugnava la sentenza di primo grado che lo condannava a pagare l'ammenda di 120 euro per aver gettato nel piano sottostante rifiuti vari, tra i quali, cenere, cicche di sigarette, oltre a detriti corrosivi come la candeggin. Con la sentenza citata si è stabilito che costituisce reato il comportamento del vicino che getta rifiuti pericolosi sul balcone del condomino sottostante (cfr. artt. 81; 674 c.p.). L'importanza della sentenza risiede nella decisione di convertire una condotta generalmente compresa tra gli illeciti civili in reato di rilevanza penale, sanzionandola dunque con maggiore severità (la Corte, tra l'altro, ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, della somma di 1.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende).

Giorgia Pecchi
avvocato

PRESTITI

Interessi oltre i tassi legali sempre illeciti

Se gli interessi del mio contratto superano il limite di legge posso agire per la restituzione di quanto ho pagato alla finanziaria?

La Cassazione (sent. n. 350/2013) ha stabilito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 2° comma c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".

Considerando con particolare riferimento ai mutui, leasing e finanziamenti in genere, il cumulo degli interessi previsti dal contratto (TAN) e gli interessi di mora, spesso si è verificato il superamento del tasso soglia usurario (TSU).

Se dunque sono stati convenuti al momento della stipula del contratto interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c., non saranno dovuti gli interessi per l'intero contratto e la finanziaria dovrà restituire tutti gli interessi pagati e azzerare gli interessi fino alla fine del rapporto.

Fabio Benatti
avvocato

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it